



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniele Nora
Dott.ssa Sara Redaelli
Dott. Daniel Vanoli

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 7 del 20/01/2022

Il nuovo regime di tassazione del reddito delle persone fisiche in vigore dal 1° gennaio 2022.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 la Legge n. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) che ha introdotto rilevanti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) a partire dal periodo d' imposta 2022. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente circolare, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza in merito al nuovo regime di tassazione del reddito delle persone fisiche e per la precisione:

- la rimodulazione delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito;
- la modifica della detrazione d'imposta per tipologie reddituali;
- la modifica della disciplina del trattamento integrativo e la soppressione dell'ulteriore detrazione;
- le modifiche alle addizionali regionali e comunali.

Rimodulazione delle aliquote IRPEF e scaglioni di reddito

La legge di Bilancio 2022 interviene modificando quanto previsto dall'articolo 11 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR), in riferimento alle aliquote IRPEF ed ai relativi scaglioni di reddito, come segue.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACB Member

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Aliquote e scaglioni di reddito in vigore **dal 01.01.2022:**

| Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
|-----------------------------------|----------------|
| fino a 15.000 euro | 23% |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
| oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
| oltre 50.000 euro | 43% |

Precedenti aliquote e scaglioni di reddito in vigore fino al 31.12.2021:

| Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
|-----------------------------------|----------------|
| fino a 15.000 euro | 23% |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 27% |
| oltre 28.000 e fino a 55.000 euro | 38% |
| oltre 55.00 e fino a 75.000 euro | 41% |
| oltre 75.000 euro | 43% |

Dal periodo d'imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche agli scaglioni:

- riduzione degli scaglioni di reddito, passando dai precedenti 5 scaglioni a 4;
- i primi due scaglioni rimangono invariati, mentre vengono ridefiniti i limiti di reddito previsti dai restanti scaglioni.

Per quanto concerne le aliquote IRPEF:

- è confermata al 23% l'aliquota per il primo scaglione;
- diminuisce di due punti di percentuali, passando dal 27% al 25%, l'aliquota per il secondo scaglione;
- diminuisce di tre punti di percentuali l'aliquota per il terzo scaglione di reddito, passando dal 38% al 35%;
- viene eliminata l'aliquota IRPEF del 41%, prevista in precedenza per il quarto scaglione, e viene sostituita da un'aliquota unica del 43% che trova applicazione per i redditi superiori ad euro 50.000.

Modifica delle detrazioni d'imposta per topologia reddituale

L'art. 13 del TUIR, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula le detrazioni IRPEF spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto, quali reddito da lavoro dipendente e assimilato, reddito da lavoro autonomo e reddito da pensione.

Detrazioni da lavoro dipendente e redditi assimilati

In riferimento ai:

- redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, ad esclusione di quelli indicati al comma 2, lett. a);
- redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all'art. 50 comma 1 lettere:
 - a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
 - c) somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
 - c-bis) compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
 - d) remunerazioni dei sacerdoti;
 - h-bis) prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;
 - i) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

A decorrere dal periodo **dal 01.01.2022** le detrazioni verranno calcolate nel modo seguente:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|---------------------------|---|
| $RC \leq 15.000$ | euro 1.880* |
| $15.000 < RC \leq 28.000$ | $1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$ |
| $28.000 < RC \leq 50.000$ | $1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$ |

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 690 euro se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a 1.380 euro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione.

Le detrazioni in vigore fino al 31.12.2021 venivano calcolate nel modo seguente:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|---------------------------|---|
| $RC \leq 8.000$ | euro 1.880 |
| $8.000 < RC \leq 28.000$ | $978 + 902 \times \frac{(28.000 - RC)}{20.000}$ |
| $28.000 < RC \leq 55.000$ | $978 \times \frac{(55.000 - RC)}{27.000}$ |

Dal periodo d'imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche:

- il limite massimo di reddito per beneficiare delle detrazioni diminuisce da euro 55.000 a euro 50.000;
- viene ampliato da euro 8.000 a euro 15.000 il primo scaglione di reddito, a cui si applica la detrazione di euro 1.880, fermo restando che l'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato;
- per i redditi intermedi, compresi tra euro 15.000 e euro 50.000, è previsto un aumento dell'importo teorico della detrazione:
 - per la fascia di reddito compresa tra euro 15.000 e euro 28.000, la detrazione base sale da euro 978 a euro 1.910 e aumenta da euro 902 a euro 1.190;
 - per la fascia di reddito superiore, compresa tra euro 28.000 e euro 50.000, la detrazione potenziale base sale da euro 978 a euro 1.910;
 - è previsto un aumento di euro 65 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito compresa tra euro 25.000 e euro 35.000.

Detrazione redditi da pensione

In riferimento ai redditi da pensione, la legge di bilancio ha modificato a decorrere dal 01.01.2022, le detrazioni previste dall'articolo 13 comma 3, del TUIR, che vengono determinate come segue:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|----------------------|--|
| RC < 8.500 | 1.9950* |
| 8.500 < RC ≤ 28.000 | $700 + 1.255 \times \frac{(28.000 - RC)}{19.500}$ ** |
| 28.000 < RC ≤ 50.000 | $\frac{700 \times (50.000 - RC)}{22.000}$ |

* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a 713.

** La detrazione è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 28.000 euro. Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione.

Detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

La legge di bilancio modifica le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e altri redditi, ai sensi dell'articolo 13 comma 5, del TUIR.

Gli altri redditi per i quali si può fruire della detrazione sono i seguenti:

- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR)
- redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67, comma 1, lettera i), TUIR);
- compensi per l'attività libero professionale intramuraria (articolo 50, lettera e), TUIR);

- indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f), TUIR);
- indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'articolo 50, lettera g), TUIR;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, lettera h), TUIR);
- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (articolo 50, lettera i), TUIR);
- redditi delle imprese minori di cui all'articolo 66, TUIR.

A decorrere dal periodo **dal 01.01.2022** la detrazione verrà calcolata nel modo seguente:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|--------------------------|--|
| RC < 5.500 € | 1.265 € |
| € 5.500 < RC ≤ 28.000 € | 500 + 765 x $\frac{28.000 - RC}{22.500}$ * |
| € 28.000 < RC ≤ 50.000 € | 500 x $\frac{50.000 - RC}{22.000}$ |

* La detrazione è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Rispetto a tale maggiorazione, rimangono da chiarire le modalità di applicazione

Detrazioni per figli a carico

Le detrazioni per figli a carico, disciplinate dall'articolo 12 comma 1, lettera C del TUIR, non sono oggetto di modifica diretta da parte della legge di bilancio 2022, tuttavia sono state modificate dal D.Lgs. n. 230/2021 che ha introdotto l'assegno unico universale per figli a carico, a decorrere dal mese di marzo 2022.

Si tratta di un beneficio economico attribuito su base mensile, che va a sostituirsi alle detrazioni d'imposta, per figli a carico che viene erogato dall'INPS a seguito della presentazione di apposita domanda, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE).

Per approfondimenti in merito all'assegno unico universale, si rimanda alla circolare n.6 del 19 gennaio 2022.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, continueranno ad essere applicate le detrazioni per figli a carico, riconosciute in presenza dei requisiti previsti dall'art. 12 del TUIR. Tuttavia, dal momento che l'importo della detrazione per figli a carico è determinato su base annua, per l'anno 2022 dovrà essere rapportato in dodicesimi limitatamente ai due mesi in questione.

Le detrazioni in vigore **fino al 28.02.2022**:

| Presenza di un unico figlio | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Figlio maggiore di 3 anni | 950 x $\frac{95.000 - RC}{95.000}$ |
| Figlio minore di 3 anni | 1.220 x $\frac{95.000 - RC}{95.000}$ |

| | |
|--|---|
| | 95.000 |
| Figlio con handicap maggiore di 3 anni | $1.350 \times \frac{95.000 - RC}{95.000}$ |
| Figlio con handicap minore di 3 anni | $1.620 \times \frac{95.000 - RC}{95.000}$ |

Dal mese di marzo 2022, le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione in riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.

Nello specifico, spetta la detrazione teorica di euro 950, il cui valore effettivo viene determinato come segue:

| | |
|--|---|
| Presenza di un unico figlio | |
| Figlio di età pari o superiore a 21 anni | $950 \times \frac{95.000 - RC}{95.000}$ |

In presenza di più figli l'importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.

Ai fini del diritto alle detrazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, si ricorda che continua ad essere richiesto il requisito del limite reddituale: nello specifico, la detrazione spetta a condizione che il figlio al quale si riferisce la detrazione possiede un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.

Detrazioni coniuge a carico

Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico, disciplinate dall'art. 12 c. 1, lett. A), b) del TUIR, pertanto anche per il periodo d'imposta 2022 e detrazioni risultano essere così determinate:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|---------------------------|---|
| $RC \leq 15.000$ | $800 - 110 \times \frac{RC}{15.000}$ |
| $15.000 < RC \leq 29.000$ | 690 |
| $29.000 < RC \leq 29.200$ | 690 + 10 |
| $29.200 < RC \leq 34.700$ | 690 + 20 |
| $34.700 < RC \leq 35.000$ | 690 + 30 |
| $35.000 < RC \leq 35.100$ | 690 + 20 |
| $35.100 < RC < 35.200$ | 690 + 10 |
| $35.200 < RC < 40.000$ | 690 |
| $40.000 < RC < 80.000$ | $690 \times \frac{80.000 - RC}{40.000}$ |

Detrazioni per altri familiari a carico

Per quanto riguarda le detrazioni per altri familiari a carico, (previste dall'articolo 12, c. 1 lettera d) del TUIR) non si rilevano modifiche, pertanto anche per il periodo d'imposta 2022, risultano essere così determinate:

| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
|---------------------|---|
| RC < 80.000 euro | $750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$ |

Modifica della disciplina del trattamento integrativo

La legge di Bilancio ha modificato il D.L. n. 3/2020, convertito in Legge n. 21/2020, confermando anche per il periodo di imposta 2022 il trattamento integrativo limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 per periodo d'imposta, (anziché i precedenti euro 28.000 come previsto per gli anni 2020 e 2021) e con un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni dal lavoro spettanti, è previsto il riconoscimento del trattamento integrativo nella misura fissa di euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra euro 15.000 e 28.000, solamente in presenza della seguente specifica condizione:

la somma di

- detrazioni per carichi di famiglia,
- detrazioni da lavoro dipendente ed assimilato,
- detrazioni per oneri:
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
 - art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
 - art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
 - art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

In quest'ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro annui determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda; pertanto, il trattamento integrativo per il periodo d'imposta 2022 spetta esclusivamente ai cosiddetti "incapienti".

Rimane confermato in via generale che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo e qualora in tale sede il trattamento si rivelasse



non spettante, i medesimi sostituti dovranno provvedere al relativo recupero. Nel caso in cui l'importo da recuperare superi le 60 euro il recupero effettuato in massimo otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ulteriore detrazione

La legge di bilancio è intervenuta abrogando l'art. 2 del D.L. n. 3/2020, pertanto, dal periodo d'imposta 2022 è stata soppressa l'ulteriore detrazione d'imposta, che trova applicazione soltanto per i periodi di imposta 2020 e 2021 per titolari di reddito complessivo superiore ad euro 28.000, ma non superiore ad euro 40.000.

Modifiche alle addizionali regionali e provinciali

Le addizionali IRPEF sono imposte sul reddito che vanno versate a regioni comuni da tutti i contribuenti per i quali nell'anno di riferimento risulta dovuta all'IRPEF.

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF con i nuovi scaglioni previsti dalla legge di bilancio, viene fissato il termine al 31 marzo 2022 entro il quale le regioni e i comuni devono pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale consultabile sul sito informatico www.finanze.it. Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il termine è il 13 maggio 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati